



**GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI
ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E
CONSERVATORE**

La riforma degli ordinamenti professionali, e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate, recepite nel DPR in esame.

L'**art. 1** individua la definizione di "**professione regolamentata**", descritta come:

- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;
- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;
- la necessità di subordinarne l'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

Viene poi individuata, nella definizione di "professionista" ogni esercente di una professione regolamentata.

L'**art. 2**, in tema di **accesso ed esercizio dell'attività professionale**, premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:

- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;
- il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;
- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

Viene infine ribadito il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.

L'**art. 3** afferma il principio della **pubblicità degli albi professionali** territoriali.

Viene specificato che:

- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini;
- sono pubblici;
- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;
- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- gli Ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Viene difatti prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall'insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.

L'**art. 4** disciplina la **pubblicità informativa dell'attività professionale**.

Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.

Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita "informativa".

Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto;
- veritiera e corretta;
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;
- non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

In tal modo appare possibile regolare la pubblicità informativa del professionista che reclamizzi prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

L'art. 5 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività**.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.

La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.

E' prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

L'art. 6 disciplina la materia del **tirocinio per l'accesso alla professione**.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi ai professionisti iscritti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.

L'art. 7 regola la **formazione continua permanente**.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2012, e previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento, requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento, ed valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti.

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti, su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.

Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'**art. 8** è dedicato alla **riforma del sistema disciplinare**.

La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.

Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.

In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli degli Ordini o collegi territoriali, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'Ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.

Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i criteri in base ai quali i consigli degli Ordini avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina, ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli degli Ordini.

In base agli **artt. 12 e 14**, il DPR 137/2012 si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 2012, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

“Formazione continua”

D.P.R. 137/2012, art 7

L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148) nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire sviluppo professionale qualità e ed efficienza, prevede che ogni professionista abbia l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza, e che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare.

VADEMECUM dell'iscritto agli Ordini degli Architetti, P. P. e C. territoriali

1. Il riferimento temporale è il triennio formativo alla fine del quale ogni iscritto deve acquisire 90 crediti formativi professionali (cfp), con un minimo di 20 cfp all'anno di cui almeno 4 devono essere acquisiti all'interno delle tematiche della Deontologia e dei Compensi professionali e dei quali nessun iscritto è esonerato; in linea generale un cfp corrisponde ad un'ora di formazione.
2. Nel primo triennio di valutazione valgono semplificazioni e pertanto entro il 31/12/2016 sarà necessario raggiungere solo 60 cfp , ripartiti nei 10 cfp annuali minimi di cui 4 derivanti dalle tematiche di Deontologia e Compensi professionali; i crediti acquisiti nel secondo semestre del 2013 sono validi per il 2014.
3. Le attività di formazione si scelgono liberamente all'interno delle aree indicate dal Regolamento e dalle Linee Guida allegate, potranno essere proposte e organizzate dagli ordini stessi o da organismi accreditati dal Consiglio Nazionale A.P.P.C. Gli eventi formativi devono essere autorizzati e dovranno dare indicazioni precise in merito al tipo di evento, al numero dei crediti e alla durata.
4. Ogni iscritto autocertifica al proprio ordine l'attività formativa svolta nell'anno precedente, entro Febbraio di ogni anno, al fine dell'attribuzione dei crediti necessari e dell'aggiornamento del Curriculum Individuale della Formazione istituito dal CNAPPC e consultabile on-line, (Registro Unico).
5. Per i dipendenti pubblici, se iscritti, ma privi di partita iva e iscrizione inarcassa, l'obbligo prevede la sola acquisizione dei 4 crediti annuali derivanti dalle materie di deontologia. Consigliabile tuttavia che l'iscritto si confronti con l'Ordine per verificare la propria posizione .
6. Possono essere valutate dal Consiglio dell'Ordine territoriale richieste di esonero, per cause documentabili quali maternità o malattia grave, ecc... Sono altresì esonerati gli iscritti che documentano di non esercitare la professione neanche occasionalmente per tre anni
7. Decade l'obbligo della formazione continua per gli iscritti che compiono il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione.
8. L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare con avvio dell'azione disciplinare dell'ordine territoriale mediante il Consiglio di Disciplina. E' possibile il ravvedimento operoso nell'ultimo semestre del triennio.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
- b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:

- a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

per "corso" si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in se conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;

- b) corso mediante piattaforma e-learning

l'e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il C.N.A.P.P.C. mette a disposizione degli Ordini la piattaforma "Moodle" per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on-line;

- c) evento formativo

momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;

- d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.

- e) dottorato di Ricerca

percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

- f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;

- g) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali

provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;

- h) evento formativo autorizzato

qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

- i) credito formativo professionale (cfp)

unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

- l) soggetto proponente

soggetto che propone l'evento formativo;

- m) altre attività

attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.

- n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2. gestione della professione;

3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo e il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

Per coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp va ridotto proporzionalmente. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

E ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.

Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività di seguito indicate.

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)

Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell'emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12 maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016), e incrementato del 50%.

Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: $(15 \times 1,5) = 22,5$ (per arrotondamento n° 22 cfp).

Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.

Fanno eccezione i corsi in cui l'80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).

E' comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)

La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:

- a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);
 - b) la durata dell'evento;
 - c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
 - d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;
 - e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;
 - f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.
- In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:

· n° 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio) sia garantita per ogni mezza giornata che:

- 1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
- 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
- 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

· n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:

- 4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
- 5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
- 6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

- n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati;
 - n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati.
- Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all'argomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..

5.3 Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini

Considerato che l'ammissione e riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016), come pure l'ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior.

5.3bis Corsi abilitanti

Corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)

Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)

5.4 partecipazione attiva di iscritti all'Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;

- partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;

- attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;

- attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.

5.5 Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attribuiti i seguenti crediti:

- visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali;
- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali);
- viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.

5.6 Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio 2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5.

5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle), esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 Documentazione necessaria per l'attribuzione dei crediti

Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:

- Titolo
- Soggetto proponente
- Referente/Tutor/Direttore Scientifico
- Programma
- Obiettivi formativi
- Materiale didattico
- Numero di ore e Articolazione temporale
- Crediti attribuibili e richiesti
- Periodo indicativo di svolgimento del corso
- N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima

- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti
- Sede di svolgimento
- Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)
- Attestazione di partecipazione
- Giudizio per docente
- Giudizio per il corso
- Eventuale costo di partecipazione

6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali

6.2.1 Ciascun Ordine territoriale da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.

Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione.

A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

Ove l'iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non provvederà all'attribuzione dei crediti.

6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.

L'offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:

- d'obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale;
 - di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.
- Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al C.N.A.P.P.C..

6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo in cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale ed economica degli eventi.

6.2.4 Gli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.

6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza.

6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine, costituendo apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all'Ordine un provvedimento ove esprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza dei requisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l'Ordine provinciale per adeguare consensualmente il piano formativo.

Gli Ordini devono:

- conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;
 - conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
 - elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista;
- il tutto in formato digitale.

6.2.7 L'Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.

Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all'Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.

6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi.

6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressivamente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici adeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.

6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti

6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C. e all'Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell'evento formativo;

- essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;
- rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;
- redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;
- rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso;
- conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;
- conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale.

La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.

6.3.3 L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.

Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria e del Ministro competente.

6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a quanto indicato al punto 6.1:

- atto costitutivo e statuto;
- relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;
- programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;
- le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.

6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte.

6.3.6 L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale per il riconoscimento dei crediti.

6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.8 La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, e motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.9 Il rilascio dell'autorizzazione ad organizzare eventi formativi e di competenza del C.N.A.P.P.C. in conformità al presente punto 6 delle linee guida.

6.4 Norme comuni

6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.

6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell'autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza.

L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.

6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero

6.5.1 E' competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).

L'Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C. entro il termine di giorni 15 dal ricevimento.

Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all'Ordine territoriale entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, il provvedimento con l'indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.

7 ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità per un anno formativo; e comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale.

Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico.

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.

8 PREMIALITÀ E SANZIONI

8.1 Premialità

L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

- documento di regolarità formativa a cadenza annuale;
- registrazione dell'attività formativa nel Registro Unico;
- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento;
- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.

8.2 Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediata necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.

10 DISCIPLINA TRANSITORIA

Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.

Tabella dei crediti formativi professionali (cfp) attribuibili a ciascuna tipologia di attività

Tipo di attività	CFP attribuiti	CFP massimi attribuibili per singola attività	CFP massimi attribuibili nel triennio a regime per tipo di attività ¹
5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a, b)	1 CFP/ora partecipazione almeno per l'80% della durata	20 CFP se il corso ≥ 20 ore 15 CFP triennio 2013÷2016	78 CFP ²
5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, et similia (punto 2 lettera f)	da 2 a 6 CFP	6 cfp/evento	78 CFP ²
5.3 Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca (punto 2 lettere d ed e)	-	10 CFP/anno di corso	30 CFP
5.4 Partecipazione attiva di iscritti all'Ordine, ad eccezione degli organi eletti, alle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi	1 CFP/seduta	5 CFP/anno	36 CFP
5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale (visite a mostre, monografie e articoli scientifici, viaggi di studio, ecc.) (punto 2 lettera m)	1 CFP/attività	5 CFP/anno	36 CFP
<i>Deontologia e ordinamento professionale</i>	1 CFP/ora	4 CFP ²	12 CFP ³

¹ Non si tiene conto del fatto che fino a 10 CFP, maturati in eccesso oltre i 90 CFP obbligatori, possono essere portati in dote nel triennio successivo (art. 4).

² Valore massimo attribuibile considerato che almeno 12 CFP sono riservati all'ordinamento professionale

³ Valore minimo